

Comune di Pogliano Milanese Area Affari Generali

Responsabile di area: Responsabile di procedimento: Dr.ssa Lucia Carluccio

mail: luciacarluccio@poglianomilanese.org

AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI UN "ELENCO DI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI DA PARTE DEL COMUNE DI POGLIANO MILANESE"

LA RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

In esecuzione della Determinazione n. 332 del 23/10/2020 avente ad oggetto: "Approvazione avviso pubblico relativo all'istituzione di un elenco di avvocati per il conferimento di incarichi legali da parte del Comune di Pogliano Milanese",

Rende noto che è stato approvato il presente

AVVISO

L'Amministrazione Comunale intende istituire un elenco di Avvocati, per l'eventuale conferimento di incarichi legali di patrocinio e difesa in giudizio dell'Ente a professionisti esterni all'amministrazione, al fine di garantire il rispetto dei principi di cui al D.Lgs. del 18/04/2016 n. 50, ed in particolare i principi di concorrenza, non discriminazione, imparzialità, parità di condizioni, trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza, articolato in distinte sezioni, in base alla materia e professionalità posseduta, e segnatamente in:

<u>Sezione A</u> - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.

Tale sezione è suddivisa nelle sottosezioni:

- A.1 appalti e concessioni;
- A.2 urbanistica, edilizia e ambiente; espropriazioni;
- A.3 altre materie non comprese nelle precedenti;

<u>Sezione B</u> - CONTENZIOSO CIVILE - Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile.

<u>Sezione C</u> - CONTENZIOSO DEL LAVORO - Assistenza e patrocinio presso: Tribunale quale Giudice del Lavoro – Corte di Appello - Cassazione Civile.

<u>Sezione D</u> - CONTENZIOSO PENALE - Assistenza e patrocinio presso: Tribunale - Corte d'Appello - Cassazione Penale;

Il presente avviso non pone in essere nessuna procedura selettiva, concorsuale né comporta alcuna graduatoria, né attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito e non è impegnativo per l'Amministrazione la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione allo stesso.

La richiesta di inserimento nell'elenco, nell'ambito dell'indagine di mercato di cui agli artt. 36 comma 7 e 216 comma 9 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., è semplicemente finalizzata alla formazione di un elenco di professionisti dal quale attingere per individuare i soggetti cui inviare richiesta di preventivo per gli incarichi sopra meglio specificati.

Si precisa che l'eventuale fase successiva, di richiesta e di invio del preventivo, sarà svolta sulla piattaforma telematica SINTEL- ARIA S.p.A. Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti di Regione Lombardia.

I professionisti interessati, ove non ancora iscritti, dovranno pertanto iscriversi a detto sistema telematico seguendo le istruzioni presenti sul sito:

http://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria

La richiesta di iscrizione, comporta l'accettazione di tutte le clausole del presente avviso.

N.B.: Gli elenchi precedentemente approvati agli atti di questa Amministrazione sono scaduti in data 15/09/2020 e pertanto tutti gli avvocati inseriti in tali elenchi dovranno presentare nuova istanza di inserimento.

Art. 1 - Requisiti richiesti

Possono presentare la propria candidatura, per essere inclusi nel suddetto elenco, liberi professionisti, singoli o associati, in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, dei seguenti requisiti:

- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici;
- capacità a contrarre con la P.A;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;
- essere libero professionista e non avere in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico né privato, neppure a tempo parziale;
- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 anni, rispetto alla data di presentazione della domanda;
- eventuale iscrizione all'Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori per gli interessati;
- presentazione di curriculum professionale, ove deve essere evidenziato il possesso di specifica competenza in relazione alle sezioni/sottosezioni dell'elenco per le quali si chiede l'iscrizione e specifica esperienza nella trattazione di cause legali relative alle medesime materie, al fine della scelta per il conferimento dell'incarico a seconda della tipologia del contenzioso;
- insussistenza di condizioni di inconferibilità, incompatibilità e/o di conflitto di interessi con il Comune di Pogliano Milanese, compresa la pendenza di contenzioso personale, come previsto dalla normativa vigente e dal codice deontologico ed impegno a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgenza anche potenziale;
- assenza di rapporti in essere di patrocinio legale contro l'ente. Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso o abbiano avuto nel biennio precedente, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Pogliano Milanese. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, sono obbligati a comunicare la circostanza e saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco;
- possesso di polizza assicurativa per la copertura della responsabilità professionale con adeguati massimali;
- essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi in favore dell'erario, di enti pubblici e della cassa previdenziale forense;
- aver preso visione e impegnarsi a rispettare le clausole del Codice di comportamento del Comune di Pogliano Milanese.

I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di presentazione della candidatura.

Il Comune di Pogliano Milanese si riserva la facoltà di procedere, anche a campione, alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai professionisti in ordine al possesso dei requisiti prescritti. La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l'automatica esclusione dall'elenco e le ulteriori conseguenze previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e dalla normativa vigente in materia.

E' fatto obbligo agli iscritti di informare tempestivamente il Comune rispetto ad eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti che comportano una decadenza dall'iscrizione medesima.

Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato nella domanda di partecipazione e autocertificato ai sensi dell'art. 40, comma 1, D.P.R. 28.12.2000 n. 445, "Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47".

Qualora l'iscrizione sia richiesta da uno Studio Legale Associato i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti da tutti gli Avvocati dello Studio associato.

Art. 2 - Modalità e termine di presentazione delle domande di iscrizione all'elenco

Il professionista, tenuto conto dell'esperienza e del settore di specializzazione, dovrà indicare la specifica sezione dell'elenco (contenzioso amministrativo, contenzioso civile, contenzioso del lavoro, contenzioso penale) in cui intende essere iscritto, potendo esprimere opzione al <u>massimo</u> per due sezioni.

Alla predetta domanda (allegato B), dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità:

- a. curriculum professionale, datato e firmato, da cui possano desumersi i titoli conseguiti (laurea ed eventuali specializzazioni, iscrizione all'Albo professionale di appartenenza, eventuale abilitazione ai giudizi innanzi le magistrature superiori, ecc....), l'esperienza maturata nell'esercizio dell'attività professionale, da documentarsi preferibilmente mediante l'indicazione della tipologia di pratiche patrocinate dal soggetto dichiarante;
- b. copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità.

L'iscrizione resta subordinata alla verifica a campione delle veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Le proposte di candidatura dovranno pervenire al Comune di Pogliano Milanese entro e non oltre giorni trenta dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Pogliano Milanese, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto-sezione "Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi", precisamente entro le ore 11:45 del giorno 23 novembre 2020..

Le domande di iscrizione dovranno essere trasmesse <u>unicamente</u> a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: <u>comune.poglianomilanese@cert.legalmail.it</u>. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente in materia, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Pertanto non sarà

ritenuto valido l'invio da casella di posta ordinaria anche se inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata suindicata.

NOTA: Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPCM n. 38524 del 6.05.2009, per i cittadini che utilizzano il servizio di PEC, l'indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello espressamente rilasciato ai sensi dell'art. 2, comma 1, dello stesso DPCM. Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.

La domanda di iscrizione con i relativi documenti allegati dovrà essere trasmessa in unico file in formato pdf, sottoscritta con firma autografa e scansionata, o con firma digitale.

La mancata sottoscrizione della domanda e del curriculum ne provoca l'inammissibilità delle stesse e la conseguente esclusione dalla procedura.

Non è ammessa, ed è quindi causa di esclusione, la presentazione di domande incomplete, non conformi a quanto indicato nel presente articolo.

I partecipanti avranno l'obbligo di comunicare al Comune di Pogliano Milanese l'eventuale variazione di indirizzo e/o recapito indicato nella candidatura.

Art. 3 - Formazione dell'elenco articolato in distinte sezioni

A seguito della presentazione delle domande, si procederà a formare un elenco di Professionisti Avvocati, predisposto in ordine alfabetico, articolato in distinte sezioni, in base alla materia e segnatamente in:

<u>Sezione A</u> - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.

Tale sezione è suddivisa nelle sottosezioni:

A.1 – appalti e concessioni;

A.2 – urbanistica, edilizia e ambiente; espropriazioni;

A.3 – altre materie non comprese nelle precedenti;

<u>Sezione B</u> - CONTENZIOSO CIVILE - Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale – Corte di Appello - Cassazione Civile.

<u>Sezione C</u> - CONTENZIOSO DEL LAVORO - Assistenza e patrocinio presso: Tribunale quale Giudice del Lavoro – Corte di Appello - Cassazione Civile.

<u>Sezione D</u> - CONTENZIOSO PENALE - Assistenza e patrocinio presso: Tribunale — Corte d'Appello - Cassazione Penale;

L'iscrizione nell'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

Al soggetto interessato verrà data comunicazione dell'avvenuta iscrizione attraverso la pubblicazione dell'elenco sul sito istituzionale del Comune di Pogliano Milanese, al termine delle operazioni istruttorie propedeutiche alla sua formazione. Nel caso di non ammissione dell'iscrizione, verrà trasmessa comunicazione personale con l'indicazione della motivazione.

L'elenco così come istituito all'esito della presente procedura, ha durata fino al 31/12/2024.

Il nuovo elenco è da considerarsi sempre aperto e pertanto, successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione mediante aggiornamento di norma semestrale, previo esame delle istanze pervenute entro il 30 giugno ed il 31 dicembre, senza

necessità di ulteriori pubblicazioni di avviso pubblico, previa compilazione di modulistica disponibile sul sito comunale.

L'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Pogliano Milanese, né l'attribuzione di alcun diritto da parte dei professionisti in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.

L'inserimento nell'elenco implica l'impegno ad applicare e percepire gli onorari che sono determinati con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al DM 10/03/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 37/2018.

Art. 4 - Eventuale affidamento degli incarichi

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi del vigente statuto, previa relazione del Responsabile di Area a cui afferisce la controversia. Nell'atto sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'ente. Il Responsabile dell'Area Affari Generali, con propria determinazione individua, motivandone la scelta, il professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale anche in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico.

La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:

- specializzazioni per materia/maggior esperienza nell'ambito richiesto dichiarata/e nel curriculum;
- casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- di norma, rotazione tra i professionisti inseriti nell'Albo, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 del vigente Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'ente;
- assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense;
- miglior preventivo formulabile.

L'individuazione dei legali, in numero non inferiore a tre, a cui chiedere il preventivo, dovrà avvenire, nel rispetto dei principi sopra richiamati, mediante apposito sorteggio pubblico, di cui verrà data preventiva comunicazione sul sito istituzionale dell'ente.

Ai fini della formulazione del preventivo di spesa, il professionista dovrà utilizzare quale parametro quello contenuto nelle tabelle professionali per la liquidazione delle spese di lite da parte dell'organo giurisdizionale, approvate con D.M. 10.03.2014, n. 55, come modificato dal D.M. 37/2018, tenendo conto del valore minimo di liquidazione per lo scaglione di riferimento, distinguendo le ipotesi di esito positivo o negativo del contenzioso.

L'incarico può essere confermato anche nei successivi gradi di giudizio, nonché nelle diverse fasi del giudizio stesso, per ragioni di continuità nella difesa, salvo il caso di rinuncia dell'incarico o di revoca per negligenza o incompatibilità sopravvenuta.

L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte del professionista ad ottenere l'incarico.

Il conferimento dell'incarico avviene in forma scritta prima della costituzione in giudizio.

Prima del conferimento dell'incarico, anche ai sensi dell'art. 24 del Codice deontologico forense, il professionista presenta una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e indica gli estremi della polizza di R.C. professionale, il relativo massimale e la scadenza.

Il professionista incaricato ha l'obbligo di aggiornare l'ente sullo stato di avanzamento del contenzioso ad ogni scadenza processuale, indicando l'attività svolta e allegando, in formato elettronico, copia di memorie, comparse o altri scritti difensivi redatti nell'esercizio del mandato.

L'ente si riserva di chiedere in qualsiasi momento copia integrale del fascicolo di causa.

Art. 5 – Elementi essenziali dell'atto di conferimento di incarico professionale

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente avere il seguente contenuto:

- a) l'indicazione del valore della causa;
- b) il compenso professionale che viene determinato con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al DM 10/03/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 37/2018;
- c) obbligo del professionista di presentare parcella preventiva, specificando le voci di tariffa professionale applicate e ridotte;
- d) obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- e) obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico;
- f) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
- g) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame, o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- h) periodicamente almeno ogni sei mesi, ed in ogni caso entro il 31 luglio di ciascun anno i legali dovranno segnalare all'Ente in merito alla possibilità di eventuali aumenti delle loro spettanze, dovuti ad una maggiore imprevista attività professionale o a maggiori spese non previste al momento del conferimento dell'incarico;
- i) obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- j) garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

Art. 7 - Liquidazioni

Il compenso a saldo sarà liquidato a conclusione del grado di giudizio, dietro presentazione dei seguenti documenti:

- copia della sentenza o del provvedimento che definisce il giudizio;
- documento fiscale redatto secondo quanto pattuito;

La liquidazione del saldo avverrà nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura.

Art. 8 – Aggiornamento e cancellazione degli iscritti dall'elenco

Gli avvocati iscritti nell'elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente qualunque variazione

dei requisiti richiesti e dichiarati per l'iscrizione.

L'Ente procederà d'ufficio, con apposito provvedimento, previa contestazione dell'addebito, alla cancellazione dall'elenco dei professionisti, qualora si verifichi anche una sola delle predette condizioni:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente;
- abbiano reso false dichiarazioni nella domanda di ammissione all'elenco;
- ne facciano richiesta scritta.

L'elenco degli avvocati sarà oggetto di aggiornamenti periodici di norma semestrali, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre.

Art. 9 – Affidamento di incarichi di carattere eccezionale

E' fatta salva la facoltà dell'Ente stesso, in via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco, per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici;

Art. 10 - Trattamento dei dati

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs 101/2018 e dal GDPR 2016/679, si fa presente che il conferimento di dati al Comune di Pogliano Milanese è necessario per l'assolvimento di compiti previsti dalla legge e per l'affidamento dell'incarico. I dati verranno trattati con l'ausilio di mezzi elettronici, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, da parte del personale dell'Amministrazione per le sole finalità inerenti alla creazione dell'elenco di professionisti per eventuali incarichi di patrocinio e di assistenza legale dell'Ente, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 11 - Disposizioni generali

Il presente avviso non vincola l'Amministrazione Comunale all'adozione di atti di affidamento di qualsivoglia natura e/o tipologia.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Affari Generali, Dott.ssa Lucia Carluccio – tel. 02/939.644.26 – e-mail: luciacarluccio@poglianomilanese.org.

Art. 12 – Pubblicità

Al fine di garantire la più ampia diffusione, l'avviso e la domanda di partecipazione sono pubblicati per almeno 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio *on-line* e sul sito istituzionale del Comune di Pogliano Milanese nella sezione "*Amministrazione trasparente*", sotto-sezione "*Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi*"; inoltre sono trasmessi all'Ordine degli Avvocati di Milano.

Art. 13 – Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente avviso si rinvia al "Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'ente", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30/07/2020, oltre che alla normativa vigente in materia ed al Codice Deontologico Forense.

Pogliano Milanese, 23 ottobre 2020

LA RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI Dott.ssa Lucia Carluccio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.